



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 53 DEL 28/07/2024

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: ORDINANZA PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS ZIKA.

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 27 del 24/04/24 ad oggetto: provvedimenti per la prevenzione della diffusione ed il controllo delle zanzare nella quale si dispone che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con nota del 28/07/2024 anticipata a mezzo email ha segnalato al Sindaco pro tempore di questo Comune, il manifestarsi di un caso di Zika trasmessa dalla zanzara tigre (*aedes albopictus*), in un residente del Comune di Mussolente;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2023" che disponga l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

RILEVATO che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, comprende la zona prossimale a piazza Cimberle per un raggio di 200 m.; in particolare sono interessate, in parte, le seguenti vie:

- Via Cimberle;
- Via Xi Febbraio;
- Via M.te Gallo;
- Via S. Caterina;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

- Via Papa Giovanni Paolo II^;
- Via Cumana;
- Via Roma;

così come evidenziale nella planimetria allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'ULSS relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adalticidi;

VISTA la necessità di intervenire con urgenza a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020–2025 recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 207 del 18/02/2020;

VISTA la DGR n. 346/2024 recante "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2023";

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2024" dell'Az. U.L.S.S. n. 7 Pedemontana;

VISTI gli artt. 50 co. 5 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

1. a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell' Az. ULSS n.7 e comunque seguendo le indicazioni operative previste dal Protocollo di emergenza:



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

a. di **permettere l'accesso** degli operatori della ditta **TRIVENETA DISINFESTAZIONI SRL** (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti per i giorni **lunedì 29/07/24 – martedì 30/07/24 – mercoledì 31/07/24**, salvo proroga, a partire dalle ore 8:00, fino a conclusione delle operazioni;

b. di **chiudere le finestre** durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida, da parte della ditta sopra citata, in aree stradali pubbliche a partire dalle ore 5:00 fino al termine delle operazioni nei giorni di **lunedì 29/07/24 – martedì 30/07/24 – mercoledì 31/07/24**, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Az. ULSS;

ORDINA INOLTRE

2. Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

a. attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;

b. affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

c. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

d. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;

e. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...

f. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

g. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

- h. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- i. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- l. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- m. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PRIMA DEL TRATTAMENTO ADULTICIDA:

- prima del trattamento adulticida nei giorni e orari sopra indicati: **raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;**
- **durante il trattamento adulticida** nei giorni e orari sopra indicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria
- **tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi)**

PRECAUZIONI DA ADOTTARE DOPO IL TRATTAMENTO ADULTICIDA:

- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

– sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza: Comando di Polizia Locale;

– sia trasmessa per conoscenza a:

Azienda ULSS n. 7 - Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

AVVERTE

– che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. n. 241 del 07.08.1990 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

– la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

- la violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7Bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

– che il Responsabile del presente procedimento è il responsabile dell'Area Tecnica – Ufficio Ecologia del Comune di Mussolente;

– che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Infodesk contattando il seguente numero: 0424/578451

LA SINDACA

dott.ssa Elena Bontorin



